

COMUNE DI RUSSI

(Provincia di Ravenna)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Russi per lo svolgimento delle funzioni relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti attività tecniche e amministrative:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
2. Gli incentivi previsti per tali attività spettano nelle fattispecie individuate annualmente dalla Giunta negli atti di programmazione, con riferimento ai lavori, servizi e forniture di maggior rilevanza e in ogni caso compatibilmente con gli equilibri finanziari dell'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111, comma 2, del Codice.

Art.3 - Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il Fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma computata in base ai commi successivi sull'importo al netto dell'IVA posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura (comunque non superiore al tetto previsto per legge del 2%), in attuazione del programma annuale previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Il Fondo viene individuato e quantificato per ciascun intervento separatamente nelle seguenti voci:

$$I = \text{Imp} \times 0,02 \times 0,80 \times k$$

$$Fi = \text{Imp} \times 0,02 \times 0,20 \times k$$

ove:

«**Imp**» = importo a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo di tutti gli oneri non soggetti a ribasso

«**k**» = coefficiente desunto dalla tabella seguente in relazione all'entità del lavoro, servizio o fornitura. (da $0 \leq \text{Imp} < 40.000$ $k = 0$)

«**Fi**» = Fondo per l'innovazione

«**I**» = incentivo per funzioni tecniche (al massimo l'80% del 2%), che comprende sia la quota da ripartire tra il personale dipendente sia le eventuali *Economie*.

Il coefficiente «k» tiene in considerazione l'entità del lavoro, servizio o fornitura ed è stabilito come segue:

TABELLA 1A – Coefficiente «k» dell'opera o lavoro

Importi a base di gara per lavori	k
<i>€ 40.000 ≤ Imp ≤ 250.000</i>	0,90
<i>Per la parte eccedente i € 250.000 e per Imp ≤ € 750.000</i>	0,60
<i>Per la parte eccedente i € 750.000 e per Imp ≤ € 2.000.000</i>	0,30
<i>Per la parte eccedente i € 2.000.000 e per Imp ≤ € 10.000.000</i>	0,10
<i>Per la parte eccedente i € 10.000.000</i>	0,001

TABELLA 1B – Coefficiente «k» servizi e forniture

Importi a base di gara per servizi e forniture	k
<i>€ 40.000 ≤ Imp ≤ € 250.000</i>	0,20
<i>Per la parte eccedente i € 250.000 e per Imp ≤ € 750.000</i>	0,10
<i>Per la parte eccedente i € 750.000 e per Imp ≤ € 2.000.000</i>	0,05
<i>Per la parte eccedente i € 2.000.000 e per Imp ≤ € 10.000.000</i>	0,01
<i>Per la parte eccedente i € 10.000.000</i>	0,001

3. Gli importi di cui al presente articolo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.

Art.4 - Fondo destinato a progetti d'innovazione

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, è costituito come da formula (Fi) stabilita dal precedente art.3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Si prevede, inoltre, che una parte del fondo sia utilizzata per la valorizzazione delle professionalità e delle competenze ai fini di una piena attuazione della disciplina in materia.
3. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo [18](#) della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Sviluppo del Personale in concerto con il Segretario comunale, sentiti i settori interessati del Comune di Russi; con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

Art. 5 - Costituzione gruppo di lavoro e soggetti coinvolti

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. Il provvedimento viene inviato, con congrua tempestività, per informazione alle organizzazioni sindacali e rsu firmatarie del contratto decentrato.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. Si possono costituire gruppi di lavoro intercomunali e/o fra il Comune di Russi e ed altri enti, previa deliberazione delle rispettive Giunte che individuino le modalità di riparto dell'incentivo nonché i rimborsi legati all'utilizzo delle persone di altro ente.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

9. In generale, partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 i dipendenti dell'Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:

- a. il Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
- b. il personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c. il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- d. collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale addetto agli espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

10. L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.

11. Le funzioni tecniche incentivate vengono svolte dai dipendenti, se la normale programmazione delle attività assegnate lo rende necessario, fuori del normale orario di lavoro e comunque con modalità tali da non interferire con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio.

12. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

13. Il dirigente competente, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.

14. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:
- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
 - c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
15. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1

Art. 6 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma computata in base agli articoli precedenti modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 113 del *Codice*, gli oneri inerenti le funzioni tecniche sono accantonati all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio e fanno carico agli stanziamenti previsti nei bilanci degli enti appaltanti. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente/responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Dlgs n.50/2016 a termini dell'art. 17 dello stesso;
- f) le attività manutentive ordinarie;
- g) le procedure di acquisizione di beni di consumo ordinari;
- h) gli affidamenti mediante adesione convenzioni CONSIP/INTERCENTER per la parte relativa alla gara.

Art.8 - Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Dirigente/Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

1) LAVORI

<i>Attività specifica</i>	<i>Quota %</i>
Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5 %
Definizione procedure espropriative	5 %
Verifica preventiva dei progetti per lavori (art. 26 Codice)	10 %
Predisposizione delle attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (bando, aggiudicazione.....)	20%
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative	20 %
Direzione dei lavori	30 %
Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione - Collaudo statico	10 %
	100% (dell'80%)

2) SERVIZI E FORNITURE

<i>Attività specifica</i>	<i>Quota %</i>
Programmazione degli interventi: redazione e aggiornamento programma biennale acquisti e servizi	10 %
Predisposizione delle attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (bando, aggiudicazione.....)	20 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	30 %
Verifica di conformità	10 %
Responsabilità del procedimento (RUP)	30 %
	100% (dell'80%)

2. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni di cui al presente articolo, le attività svolte dagli addetti della Centrale Unica di Committenza all'interno del procedimento di appalto saranno analiticamente evidenziate al fine di rendicontare le quote degli incentivi di spettanza del proprio personale.

Art. 9 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Principi in materia di valutazione

1. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi previsti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - del rispetto dei costi;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco, al Segretario nell'ambito delle funzioni di controllo interno e al Nucleo di valutazione associato per quanto di rispettiva competenza.
4. In applicazione dell'art. 111 del Codice il Comitato di direzione condivide schemi e metodologie per l'applicazione di un adeguato sistema di controllo degli obiettivi di qualità ed efficienza. In particolare viene adottata apposita *check list* da compilare per ogni intervento oggetto di incentivazione.

Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo ai dipendenti è disposta dal Dirigente (responsabile del servizio nei Comuni privi di Dirigente) della struttura che ha gestito l'appalto, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, in conformità alla *check list* di cui all'art. 10, comma 4. Nel caso in cui il Dirigente/responsabile del servizio sia coinvolto nel gruppo di lavoro, la liquidazione è firmata dal Direttore/Segretario comunale per la parte relativa al Dirigente/responsabile.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente/responsabile del settore competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi non superiori al 20% dei tempi assegnati o con aumenti di spesa non imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nella percentuale di realizzazione indicata dal Responsabile, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori alla soglia prevista dal comma precedente o con errori, imputabili ai dipendenti, che abbiano determinato riflessi contabili sfavorevoli sul singolo quadro economico e/o sugli equilibri complessivi dell'Ente. In tal caso non è disposta l'erogazione dell'incentivo.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art.4 del presente regolamento (fondo per l'innovazione) o vengono destinate ad altro utilizzo consentito dall'ordinamento.
6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

7. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte ovvero nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.
8. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
9. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
10. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, compila la *check list* di cui all'art. 10, comma 4 in cui sono specificati per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene l'attestazione sugli eventuali riflessi contabili che si sono realizzati rispetto alle previsioni e si conclude con la richiesta di corresponsione dell'incentivo. Tali richieste vengono viste annualmente dal Comitato di direzione che si esprime in particolare su eventuali casi controversi.

Art. 12 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo tecnico/amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 13 - Eventuale riduzione dei compensi e limiti

1. Ai sensi dell'art.113, co.3 del Dlgs n.50/2016, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure qualora non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività, il dirigente del settore competente – in caso di accertamento parzialmente positivo in base all'art. 11, comma 3 - dispone la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione per motivi non imputabili ai dipendenti incaricati, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
- b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo

spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lett.b) non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art.106, comma 1, del Codice dei contratti (es. modifiche, varianti) oppure ad altri casi adeguatamente motivati ed autorizzati dal Comitato di direzione in coerenza anche con quanto stabilito dall'art. 11.

3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, come previsto dall'art.113, co.3 del Dlgs 50/2016, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il dirigente del Servizio Sviluppo del Personale verifica il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria dell'atto. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia che potrà confluire nel fondo dell'innovazione di cui all'art.4 del presente regolamento.

5. Si applicano, infine, i criteri di perequazione tra incentivi delle funzioni disciplinate dal presente regolamento e retribuzione accessoria collegata alla performance secondo quanto previsto in sede di contrattazione decentrata.

Art. 14 – Informazione e confronto

1. Il Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

2. Le parti concordano sull'opportunità di una verifica sull'andamento della gestione del presente regolamento da tenersi a metà 2019.

Art. 15 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.

2. Il presente regolamento non si applica agli incentivi connessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.163/2006 che trovano disciplina nei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato con delibera G.U. n.195 del 22/10/2015.

3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs n.50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del singolo progetto o programma di acquisizioni e a patto che le attività siano in corso di realizzazione nell'anno 2018.

4. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.